



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 01 – 01 LUGLIO 2025

Riunione del 13 giugno 2025

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Giuseppe Bianco
Componente: Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 02.24.25 – Reclamo del Dott. Aldo Fumagalli in proprio avverso la decisione del Tribunale Federale Fipav C.U. N. 84 del 13 Maggio 2025, con cui è stato rigettato il ricorso proposto in primo grado per la declaratoria di illegittimità delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all'art. 71, comma 3, e all'aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 Febbraio 2025.

In data 22 febbraio 2025, la 47^a Assemblea Generale della FIPAV ha approvato alcune modifiche allo Statuto Federale, in particolare all'art. 71, comma 3, e all'aggiunta del comma 6 dello stesso, successivamente approvate anche dalla Giunta Nazionale del CONI, con Delibera n. 66 del 14 marzo 2025, nell'esercizio del suo potere di vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali.

La Lega Pallavolo Serie A Femminile, in persona del Presidente Dott. Mauro Fabris, nonché quest'ultimo e il Dott. Aldo Fumagalli (Consigliere di Amministrazione della Lega) in proprio, hanno impugnato la delibera assembleare in questione sia innanzi al TAR Lazio (numero di registro generale 3797 del 2025), sia dinanzi al Tribunale Federale della FIPAV per i motivi esposti nei relativi atti.

Nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale Federale i ricorrenti sostenevano che le modifiche avevano comportato le seguenti variazioni:

l) era previsto dall'art 65.3 dello Statuto Federale originario che "Le Leghe hanno il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento



e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento"; mentre ora l'art 71, comma 3, dello Statuto Federale prevede che "La FIPAV, con apposita convenzione, affida alle Leghe Nazionali il compito di organizzare sia l'attività agonistica relativa al proprio settore, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione dei sodalizi e di tesseramento degli atleti, di ordinamento dei campionati, assegnazione dei titoli, disciplina delle promozioni e retrocessioni, funzioni arbitrali e di giustizia sportiva, sia la promozione delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive aderenti. Alle Leghe Nazionali è riconosciuto il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento";

2) era previsto dall'art 65.4 dello Statuto Federale originario che "Le Leghe Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale"; mentre ora è stato aggiunto all'art. 71 il comma 6, che prevede: "Le Leghe e le Associazioni Nazionali, in quanto Enti riconosciuti dalla FIPAV, sono soggette alla giustizia sportiva federale. I legali rappresentanti ed i componenti degli organi di Amministrazione delle Leghe e delle Associazioni Nazionali riconosciute dalla Fipav devono essere tesserati alla Fipav."

Il ricorso dinanzi al Tribunale Federale veniva affidato ai seguenti 4 motivi:

"1) Violazione dell'art. 10 dei Principi Fondamentali del CONI che non prevede affatto nè l'obbligo di sottoporre a Convenzione con la Federazione l'esercizio dei compiti della Lega (di organizzazione delle relative competizioni), né tantomeno l'obbligo di tesseramento per i vertici della Lega.

2)Violazione dei principi europei e costituzionali di ragionevolezza (art. 3 Cost.), di proporzionalità, di adeguatezza e di giustificazione, non avendo alcun senso logico le modifiche apportate, se non nella volontà della Federazione di sottoporre al proprio potere gerarchico l'esercizio dei normali compiti istituzionalmente conferiti alla Lega (organizzazione delle competizioni) e di imporre irragionevolmente un obbligo di tesseramento per i vertici della Lega.

3)Violazione dei principi europei e costituzionali di uguaglianza sostanziale e di par condicio (art. 3 e 97 Cost.), mediante la imposizione alle Leghe di un potere della Federazione e di un obbligo di tesseramento, che non sono invece previsti non solo nell'ambito dei principi fondamentali del CONI, ma neanche nella disciplina di altre federazioni analoghe, quali, a titolo meramente esemplificativo, Federazione Italiana Giuoco Calcio e Federazione Italiana Pallacanestro.

4)A titolo meramente cautelativo, con riferimento alla seconda parte del comma 3 del nuovo art. 71 dello Statuto della FIPAV, laddove lo stesso fosse irragionevolmente interpretato nel senso di estendere la Convenzione Federazione-Lega (prevista solo dalla prima parte del comma 3 in questione sulla sola organizzazione delle competizioni) anche alla seconda parte del comma 3 in questione (relativa alla



cessione dei diritti audiovisivi), tale modifica sarebbe palesemente illegittima per i motivi sopra già espressi ai par. I, II e III”.

Il Tribunale Federale, con la pronuncia impugnata, respingeva il ricorso presentato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile, in persona del Presidente dott. Mauro Fabris nonché da quest’ultimo e dal dott. Aldo Fumagalli in persona, con cui era stato chiesto l’annullamento delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, dichiarando inammissibili le domande svolte dal dott. Mauro Fabris e dal dott. Aldo Fumagalli, in persona, per difetto di legittimazione attiva, non risultando gli stessi titolari della qualità di tesserati né, comunque , di una posizione giuridicamente protetta ai sensi del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

Quanto alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, il Tribunale Federale, pur riconoscendo la possibilità per la stessa di adire la giustizia sportiva, quale soggetto operante nell’ambito dell’ordinamento federale, ha rilevato l’assenza di un interesse giuridicamente qualificato alla impugnazione della delibera in questione, con conseguente rigetto del ricorso dalla stessa proposto.

Con reclamo del 26 maggio 2025 il Dott. Aldo Fumagalli, in proprio, rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Lubrano, ha impugnato, separatamente dagli altri, la decisione del Tribunale Federale del 13 Maggio 2025, di cui al C.U. N. 84, insistendo per:

- 1) far dichiarare la sua legittimazione attiva ad impugnare la delibera in oggetto, essendo egli un soggetto tesserato;
- 2) per far pronunciare l’illegittimità delle modifiche apportate allo Statuto Federale FIPAV, con particolare riferimento all’art. 71, comma 3 e all’aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della FIPAV, domande rimaste prive di decisione.

Il reclamante, in particolare, evidenziava che, nel giudizio incardinato dinanzi al TAR Lazio, la Fipav aveva depositato una dichiarazione, a firma del suo Segretario Generale, con la quale si attestava la qualifica di soggetto tesserato proprio del Dott. Aldo Fumagalli e che, per tale motivo, la decisione del Tribunale Federale n. 84 del 13.05.2025, a suo dire, era frutto di erronee valutazioni perché non aveva tenuto conto della reale sua qualifica (soggetto tesserato).

Il Dott. Aldo Fumagalli insisteva anche per far dichiarare l’inesistenza di una norma che avrebbe attribuito espressamente alla F.I.P.A.V. di organizzare i Campionati nonché l’irrelevanza della dichiarata posizione subordinata della Lega rispetto alla Federazione che ne avrebbe esclusa la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare ex art. 36 Reg. Giur.

Con riferimento ai profili sostanziali e, quindi, nel merito, riproponeva gli stessi motivi già dedotti in primo grado.



Avverso la richiamata decisione ha proposto autonomo reclamo anche la Lega Pallavolo Serie A femminile in via cautelativa, riproponendo i motivi sostanziali presentati in primo grado, ma non esaminati in ragione della pronunciata carenza di legittimazione ad impugnare la delibera assembleare che l'art. 36 del Regolamento Giurisdizionale riserva agli organi ed agli affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale

Nel procedimento ritualmente incardinato innanzi a questa Corte si costituiva la F.I.P.A.V. – Federazione Italiana Pallavolo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Guarino, il quale, riportandosi alle difese ed eccezioni sollevate in primo grado, precisava:

- 1) che con la riforma della decisione del Tribunale sulla scorta della qualifica di tesserato del Fumagalli (scoperta “a sua insaputa”), sarebbe divenuta definitiva ed indiscutibile l'eccezione del principio di pregiudizialità sportiva già sollevata innanzi al TAR;
- 2) l'impossibilità del reclamante, in proprio, di rappresentare in giudizio la Lega;
- 3) il difetto di interesse a ricorrere (nel merito) contro l'introduzione dell'obbligo di tesseramento alla F.I.P.A.V dei dirigenti della Lega, essendo il reclamante soggetto già da tempo tesserato spontaneamente.

La Fipav, quindi, si riportava ai motivi in diritto già esposti in primo grado e concludeva chiedendo di “dichiarare in tutto o in parte improcedibile e/o inammissibile l'avverso ricorso e, nel merito, comunque, respingerlo, perché infondato in fatto ed in diritto, in ogni caso confermando la decisione impugnata con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del presente procedimento”.

All'udienza di discussione del 13 giugno 2025 venivano sentiti l'avv. Lubrano, per il Dott. Aldo Fumagalli, e l'avv. Guarino, per la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), i quali si riportavano entrambi ai rispettivi atti difensivi.

L'avv. Lubrano, in particolare, precisava che il fatto di essere tesserato non faceva venir meno l'interesse del Dott. Fumagalli alla decisione sul ricorso, con riferimento all'obbligo di tesseramento che era stato imposto dalla modifica della nuova riforma statutaria oggetto del contenzioso; ciò anche in considerazione del fatto che, a suo dire, la nuova normativa non consentirebbe di rinunciare al tesseramento e, quindi, da ciò deriverebbe l'interesse ad impugnare.

L'avv. Guarino, dal canto suo, insisteva per il rigetto del reclamo per i motivi esposti nella memoria difensiva depositata a cui si riportava, contestando quanto sostenuto dall'Avv. Lubrano in considerazione del fatto che il tesseramento è rinunciabile in qualunque momento e solo nel caso in cui la Fipav avesse preteso un nuovo tesseramento del Dott. Fumagalli - in quanto componente del CDA di



Lega -, si sarebbe creato l'interesse al ricorso.

La Corte si riservava di decidere.

MOTIVI

Il reclamo che ci occupa, proposto dal Dott. Aldo Fumagalli in nome proprio, deve essere respinto.

Il reclamante, in nome proprio, ha proposto, innanzi al Tribunale Federale, un ricorso per impugnare la delibera con la quale sono state apportate le modifiche allo Statuto Federale della F.I.P.A.V. in particolare l'art. 71, comma 3, e l'aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^a Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22.02.2025, e successivamente approvate da parte della Giunta Nazionale del CONI delle suddette modifiche con Delibera n. 66 del 14 marzo 2025.

In occasione del procedimento di primo grado, l'attuale reclamante aveva recepito, condividendola, l'eccezione relativa alla carenza della sua legittimazione attiva, in quanto persona fisica e non tesserato, secondo gli assunti mossi dalla F.I.P.A.V.

In particolare, in detta sede, era stato correttamente richiamato l'art. 36 del Regolamento Giurisdizionale della F.I.P.A.V. secondo il quale "le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto ed immediato dalle deliberazioni".

A ben guardare, quindi, l'art. 36 Reg. Giur. succitato pone alcuni presupposti che devono sussistere per l'eventuale richiesta di annullamento delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Federale: presupposti soggettivi e presupposti oggettivi.

I primi si riferiscono all'individuazione delle categorie di soggetti legittimati alla proposizione della domanda; i secondi, invece, si riferiscono alla lesione di un interesse sotteso, che abbia determinato un pregiudizio diretto ed immediato al soggetto.

Orbene, se è pur vero che in capo al Dott. Aldo Fumagalli, quale tesserato, come emerso nel procedimento promosso innanzi al TAR e su documentazione prodotta dalla medesima F.I.P.A.V., possa oggi riconoscersi il requisito soggettivo previsto dal citato art.36 Reg. Giurisd., con conseguente necessità di procedere alla revisione sul punto della motivazione contenuta nel provvedimento reso dal Tribunale Federale, ciò che continua a mancare in capo allo stesso, a parere di questa Corte, è proprio il requisito oggettivo previsto dal citato art. 36 Reg. Giurisd.

L'effettiva qualifica del Dott. Aldo Fumagalli, quale tesserato, dunque, non ha alcuna incidenza sull'esito del presente reclamo.



Infatti, anche a seguito della scoperta della sua qualifica di tesserato, il reclamante sia quale Consigliere di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile sia in proprio, continua a non rientrare tra i soggetti cui l'ordinamento sportivo riconosce la legittimazione a impugnare le delibere adottate dall'Assemblea Generale.

Quale Consigliere di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile, quindi nell'ipotetico interesse di quest'ultima (domanda, tra l'altro, avanzato solo in via cautelativa), il Dott. Aldo Fumagalli non può essere titolare della legittimazione in questione perché non ha la rappresentanza legale della Lega stessa né può legittimamente rappresentarne gli interessi, spettando tali prerogative al suo legittimo legale rappresentante e cioè al suo Presidente.

In ogni caso, anche a voler tralasciare tale dirimente aspetto, va, comunque, detto che, a parere di questa Corte, nella fattispecie in esame:

- 1) La Lega Pallavolo Serie A Femminile La Lega, come si evince dall'art. 71, comma 1, dello Statuto Federale FIPAV e come affermato dal Collegio di Garanzia del CONI (cfr. Decisione n. 22/2020), è un ente di natura privatistica composto da società affiliate alla Federazione, sul quale quest'ultima esercita funzioni di coordinamento e controllo.

Non essendo un soggetto affiliato, né direttamente tesserato, non può riconoscersi alla detta Lega la titolarità di "una situazione giuridicamente protetta" in quanto, come si evince anche da tutti gli atti acquisiti in giudizio e per come si ricava dall'assenza di contestazioni sul punto da parte del reclamante, lo Statuto della citata Lega non è stato formalmente approvato e la convenzione stipulata con la Fipav risulta scaduta il 31/10/2021;

- 2) la Lega Pallavolo Serie A Femminile non rientra tra i soggetti cui l'ordinamento sportivo riconosce la legittimazione a impugnare le delibere adottate dall'Assemblea Generale.

L'art.36 del Reg. Giurisd., infatti, così recita:” Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di Organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.

La disposizione in parola, dunque, attribuisce, in via tassativa, la legittimazione ad agire avverso atti e provvedimenti deliberativi soltanto agli organi federali e ai tesserati o affiliati titolari di una posizione giuridicamente protetta all'interno dell'ordinamento federale, che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Per quanto sopra detto, deve affermarsi che alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, in quanto



“organismo di natura privatistica” composto da società affiliate alla Federazione e comunque soggetto non tesserato, né direttamente affiliato, non possa riconoscersi la titolarità di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e la facoltà di proporre un ricorso per l’annullamento di una “deliberazione dell’Assemblea Federale contraria alla legge, allo Statuto del Coni e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione”.

Per quanto concerne la legittimazione del reclamante in proprio, quale soggetto fisico tesserato, il Dott. Aldo Fumagalli non può ritenersi “*titolare di una situazione giuridicamente protetta che abbia subito un pregiudizio diretto e immediato*” dalle modifiche statutarie per cui si controverte.

Il Dott. Aldo Fumagalli ha agito, nel presente giudizio, "in proprio", ovvero a titolo personale, e non quale legale rappresentante della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Ne consegue che egli non è legittimato a far valere interessi che riguardano l'ente associativo nel suo complesso, quale è la Lega, ma potrebbe eventualmente dolersi della lesione di una propria, personale, situazione giuridica soggettiva.

Le censure riportate nelle premesse in fatto, relative all'introduzione di una convenzione per l'organizzazione dei campionati (art. 71, comma 3, nuovo Statuto), attengono ad una posizione riguardante la Lega e non incidono direttamente sulla sfera giuridica personale del reclamante

Per quanto concerne, invece, la modifica statutaria che potrebbe potenzialmente interessare il reclamante, ovvero l'introduzione dell'obbligo di tesseramento per i componenti degli organi di amministrazione delle Leghe (art. 71, comma 6, nuovo Statuto), il Dott. Aldo Fumagalli difetta di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione.

Essendo egli già tesserato alla FIPAV, la norma in questione non gli impone alcun nuovo adempimento né modifica in peius la sua posizione giuridica.

Manca, in altri termini, quel "pregiudizio diretto ed immediato" che l'art. 36 Reg. Giur. eleva a condizione imprescindibile dell'azione.

L'interesse a contestare la norma, in tale contesto, appare meramente astratto e ipotetico, legato a una futura ed eventuale volontà di rinunciare al tesseramento, e non a una lesione attuale della propria sfera giuridica.

Tale conclusione trova conforto anche in quanto statuito, seppur in sede cautelare, dal TAR Lazio con l'ordinanza n. 02638/2025.

Con la detta decisione viene specificato testualmente, in relazione all’analisi del disposto dell’art. 71, comma 6, dello Statuto, che “la disposizione in esame, infatti, è lesiva per Mauro Fabris nella sua duplice veste di legale rappresentante della Lega e di persona fisica (si precisa comunque che in detta



sede è stato rilevato come Mauro Fabris non fosse tesserato, quindi non soggetto alla giustizia sportiva), ma non lo è per l'altro ricorrente Aldo Fumagalli allorché questi agisce in proprio”, ed ancora “per quanto concerne, poi, la domanda proposta da Mauro Fabris in proprio, a prescindere dall'assorbente profilo d'inammissibilità di cui in precedenza si è dato atto, la stessa non potrebbe, comunque, essere accolta, dovendo, ai fini del periculum, essere ritenuto recessivo l'interesse del predetto, legittimato quale persona fisica ad impugnare il solo comma 6 dell'art. 71 dello Statuto, rispetto agli altri interessi pubblici coinvolti nella fattispecie”.

In applicazione di tali principi, dunque, è da escludersi che l'odierno reclamante in proprio possa essere ritenuto titolare di una situazione giuridicamente protetta e che egli, sempre in proprio, abbia potuto subire un pregiudizio diretto e immediato dalla deliberazione dell'Assemblea Federale, tale da consentirgli, eventualmente, di avanzare domanda per il suo annullamento.

Per le ragioni sopra esposte, ferma restando la rettifica di motivazione attinente la qualità di tesserato del Dott. Aldo Fumagalli, l'azione proposta da quest'ultimo in proprio deve essere respinta, con assorbimento di ogni altra censura nel merito, anche laddove volta a censurare nel merito la legittimità della delibera impugnata o a dedurre presunti vizi procedimentali, in quanto, in assenza del presupposto processuale dell'azione, non è consentita alcuna valutazione nel merito delle domande proposte.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo deve essere integralmente respinto.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello respinge il reclamo proposto e conferma, con la rettifica di motivazione riguardante la qualifica di tesserato del Dott. Aldo Fumagalli, la decisione del Tribunale Federale Fipav del 13 Maggio 2025, di cui al C.U. N. 84.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 01 Luglio 2025